REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/88 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) associati alla Comunità economica europea (1988-1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in particolare gli articoli 3 e 4 dell'allegato V,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato V della decisione 86/283/CEE prevede che il rum, l'arak e il tafia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che con la decisione 86/47/CEE [2], prorogata con la decisione 86/645/CEE [3], la Comunità ha definito il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM); che questa decisione prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali da applicare, da parte di questi due Stati membri, alle importazioni dei prodotti originari dei PTOM;

considerando che il volume contingentale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro e pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentato di un tasso di incremento del 27 %; che il periodo contingentale si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1985, 1986 e 1987 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei PTOM sono state effettuate nel 1986 per la quantità pari a 85,91 ettolitri di alcole puro; che pertanto si dovrebbero stabilire il volume del contingente tariffario comunitario a 109,11 ettolitri di alcole puro;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE, conviene tuttavia portare il volume del contingente in questione a 15 000 ettolitri di alcole puro;

considerando che, tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono essere approssimativamente fissate come segue:

Benelux	60
Danimarca	7
Germania	10,8
Grecia	0,2
Spagna	2
Francia	4
Irlanda	4
Italia	2
Portogallo	2
Regno Unito	8;

considerando che è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione dei quantitativi attribuiti a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingentale (in hl di alcoole puro)	Dazi contingentale
09.1621	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, arak e tafia	15 000	esenzione

[1] GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 96.
[3] GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 66.

2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 86/283/CEE.

3. Entro i limiti delle loro quote indicate all'articolo 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e alla decisione 86/47/CEE.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri :

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	9 000
Danimarca	1 050
Germania	1 620
Grecia	30
Spagna	300
Francia	600
Irlanda	600
Italia	300
Portogallo	300
Regno Unito	1 200

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, originari dei PTOM, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Conformemente all'articolo 6 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE, le importazioni dei prodotti in questione originari dei PTOM sono soggetti ad una sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi alle importazioni di detti prodotti effettivamente imputate alle loro quote nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate all'articolo 1, paragrafo 2.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER